



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2010
COM(2010)376 definitivo

2010/0206 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

sull'estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

RELAZIONE

Lo scopo della presente proposta è di estendere il campo di applicazione della *Proposta di regolamento sul trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro* al territorio di uno Stato membro in procinto di introdurre l'euro, in quanto in genere si verifica una maggior esigenza di trasporto transfrontaliero del contante in euro nel periodo che precede il passaggio all'euro.

L'estensione del campo di applicazione del regolamento dovrebbe essere automatica ed avere efficacia dalla data in cui il Consiglio adotta la decisione di revoca della deroga alla partecipazione all'euro da parte di uno Stato membro.

La proposta principale si basa sull'articolo 133, che prevede che i diritti di voto in seno al Consiglio siano limitati agli Stati membri che hanno già adottato l'euro. Poiché la presente proposta concerne gli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro, essa si basa sull'articolo 352, in quanto è necessaria un'azione dell'Unione per facilitare un passaggio all'euro senza scosse.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

sull'estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. xx/yy³ del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai territori di quegli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.
- (2) Vi è l'esigenza di trasportare del contante in euro nella prospettiva del passaggio all'euro, poiché le banconote in euro necessarie per la transizione sono generalmente trasportate dalle attuali riserve dell'area dell'euro e in quanto le monete metalliche sono spesso coniate in tutto o in parte all'estero.
- (3) Pertanto, occorre applicare il regolamento n. xx/yy agli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l'euro sin dalla data di adozione da parte del Consiglio della decisione di abrogare la deroga relativa alla loro partecipazione all'euro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. xx/yy del Consiglio si applica al territorio di uno Stato membro che non ha ancora adottato l'euro a decorrere dalla data della decisione del Consiglio, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, di abrogare la deroga alla partecipazione all'euro.

¹ GU ..., pag. ...

² GU ..., pag. ...

³ GU ..., pag. ...

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]